PROVINCIA DI TARANTO **SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE** ***Autoscuole – Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – Scuole Nautiche - Officine di Revisione - Autotrasportatori***	**Allegato A)** alla Determinazione del Dirigente N. **__65 __** del **_ 07.05.2018 _**

BANDO PUBBLICO D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

SESSIONE ANNO 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m., in particolare, l'art.123, come novellato dall'art.10, comma 5-septies, del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n.40, dall'art.20, comma 5, lettere f), g) ed h) della Legge 29 luglio 2010, n.120 e, da ultimo, dal D.Lgs 18 aprile 2011, n.59;
Visto l'art.105, comma 3, lettera c) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112;
Visto l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali siglato in data 14.02.2002 che fissa le modalità organizzative e le procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 D.Lgs n.112/1998;
Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n.317 "*Regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuola"* come modificato dal D.M. 10 gennaio 2014, n.30 e dal D.M. 12 marzo 2015, n.46;
Visto il Decreto Ministeriale n.17 del 26 gennaio 2011e s.m. *"Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola"* come modificato dal D.M. 10 gennaio 2014, n.30;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n.59 "*Attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida e s.m.i".*;
Vista la Legge n.241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.R. n.445 del 28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali e s.m.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.99 del 05.10.2015 avente ad oggetto "*Oneri per tariffe e diritti di segreteria connessi a procedimenti di competenza provinciale – ricognizione, modifiche e nuova istituzione*";
Visto il Regolamento Provinciale per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.75 del 19.12.2012, disciplinante le modalità di accesso e le procedure d'esame nonché l'attività della Commissione;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17 del 20.04.2017 di modifica dell'art.10 *Commissione Esaminatrice* del suddetto Regolamento;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.25 del 14.03.2018 relativo alla nomina dei componenti della Commissione d'esame;
Vista la Determinazione del Dirigente n.60RS del 01.09.2017 integrata dalla Determinazione del Dirigente n.50RS del 12.04.2018 relative all'istituzione e integrazione dell'Elenco degli Insegnanti di teoria e Istruttori di guida *Esperti* nelle materie d'esame e abilitati a svolgere il ruolo di conducenti alla guida dei veicoli, per l'inserimento nella Commissione

INDICE

Il Bando relativo alle SESSIONI D'ESAME – ANNO 2018 - per le seguenti TIPOLOGIE D'ESAME:

1. ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA;

2. ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA:
   a) a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione piena**);
   b) a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, **ad eccezione** dei ciclomotori e dei motoveicoli, nonché per la loro revisione (**abilitazione limitata**);
   c) ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola;

3. ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al punto 2), lett. a), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;
4. ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al punto 2), lett. b), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;
5. ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al precedente punto 2) lett. c), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;

6. ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA, se già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida;
7. INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA ANCHE PER LE PATENTI DI CATEGORIA A, se già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida di cui al punto 2) lett. b);

In ottemperanza alla Determinazione del Dirigente n. 65RS del 07.05.2018 che rende esecutive, ai sensi di legge, le disposizioni concernenti lo svolgimento degli esami di idoneità

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione alle suindicate tipologie d'esame.

ART.1 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non sussistono limitazioni legate alla residenza dei candidati ed a intervalli di tempo dall'ultimo esame sostenuto con esito negativo.

ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER INSEGNANTI DI TEORIA – *così come stabilito dall'art.3 del D.M. n.17 del 26 gennaio 2011:*

- età non inferiore a diciotto anni;
- Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285- Codice della Strada - e successive modificazioni;
- essere titolare di patente di guida italiana o rilasciata da altro Stato membro dell'U.E. e dello Spazio economico europeo purchè riconosciuta ai sensi dell'art. 136-bis del Codice della Strada, della categoria B normale o B speciale, che sia in corso di validità e che non risulti revocata, sospesa o ritirata;
- aver frequentato un corso di formazione iniziale per Insegnanti di teoria, di cui agli artt.2e13 del D.M. n.17/2011, ed essere in possesso del relativo Attestato di frequenza.

ART.3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER ISTRUTTORI DI GUIDA – *così come stabilito dall'art.6 del D.M. n.17 del 26 gennaio 2011*:

- età non inferiore a ventuno anni;
- Diploma di istruzione di secondo grado anche triennale;

- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 – Codice della Strada - e successive modificazioni;
- essere titolare di patente di guida italiana o rilasciata da altro Stato membro dell'U.E. e dello Spazio economico europeo purchè riconosciuta ai sensi dell'art. 136-bis del Codice della Strada, che sia in corso di validità e che non risulti revocata, sospesa o ritirata, comprendente (*così come stabilito dall'art.6 del D.M. n.17/2011):*
  a. almeno le categorie **A,B,C+E e D** (con esclusione delle categorie speciali) per gli istruttori di cui all'art.5, comma 1 lettera a) DM n.17/2011;
  b. almeno le categorie **B,C+E e D** (con esclusione delle categorie speciali) per gli istruttori di cui all'art.5, comma 1 lettera b) DM n.17/2011;
  c. almeno le categorie **B speciale, C speciale e D speciale** (art.5 comma2 DM n.17/2011);
- aver frequentato un corso di formazione iniziale per Istruttore di guida, di cui agli artt.7e13 del D.M. n.17/2011, ed essere in possesso del relativo Attestato di frequenza.

Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione di Insegnante di teoria e/o di Istruttore di guida è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità della residenza/soggiorno in Italia, ai sensi della legislazione vigente in materia.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, se conseguito all'estero, il cittadino comunitario ed extracomunitario deve produrre copia autenticata con traduzione giurata e documentazione comprovante il riconoscimento/equipollenza dello stesso con analogo titolo conseguito in Italia, effettuato a cura dell'autorità italiana e/o della rappresentanza diplomatica competente.
Il cittadino straniero deve inoltre attestare la conoscenza della lingua italiana.

I candidati oltre ai requisiti di cui sopra, non devono essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs n.159/2011 e s.m. (normativa antimafia).

I requisiti prescritti ed i presupposti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART.4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire le suindicate Abilitazioni devono rivolgere apposita domanda, in competente bollo al valore legale corrente di € 16,00, **utilizzando solo ed esclusivamente** i Moduli **"Allegati B)-C)/C1)"** al presente Bando, scaricabili sul sito web nonché reperibili presso l'Ufficio competente.
Nella domanda, debitamente compilata e sottoscritta sotto la personale responsabilità, il candidato deve dichiarare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo PEC (intestato alla persona fisica, qualora ne sia in possesso), recapito telefonico nonché l'indirizzo presso cui inviare eventuali comunicazioni afferenti all'esame, se diverso da quello di residenza. In carenza di indicazione, le eventuali comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo di residenza ovvero a mezzo PEC se indicata.
Alle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti e titoli prescritti dovrà essere compresa la circostanza che la patente di guida non sia stata revocata, sospesa o ritirata né è in corso un procedimento di revisione della stessa ai sensi dell'art.128 del vigente Codice della Strada.
Costituisce motivo di esclusione dall'esame l'omissione di una o più dichiarazioni e/o della documentazione prescritta, qualora queste siano richieste in relazione alla natura del richiedente, e la mancata sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del giorno 15 giugno 2018 ore 12:00 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. Consegna diretta all'Ufficio Archivio e Protocollo Generale della Provincia di Taranto – Via Anfiteatro, 4 – Palazzo del Governo - TARANTO
   Orario di apertura al pubblico:
   - dal lunedì al venerdì – dalle ore 8:30 alle ore 13:00
   - giovedì pomeriggio - dalle ore 15:30 alle ore 17:00

2. Spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente – Ufficio Esami e Titoli Abilitativi Trasporti, Via Anfiteatro, 4 – Palazzo del Governo - 74123 TARANTO.

La domanda dovrà recare sulla busta di spedizione il riferimento: "*Esame di abilitazione di Insegnanti di teoria e/o Istruttori di guida di autoscuola - Sessione anno 2018 – scadenza giorno 15.06.2018"*

La data e l'ora di ricevimento è comprovata dal timbro datario apposto dall'Ufficio Postale accettante, o nel caso di presentazione diretta, dal timbro datario apposto dall'Ufficio Archivio e Protocollo Generale dell'Ente.

3. Tramite PEC personale, identificabile come tale, alla casella di posta elettronica certificata della Provincia di Taranto esclusivamente all'indirizzo protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it.

Il candidato può trasmettere la domanda (corredata dalla relativa documentazione) redatta con modalità informatica, con posta elettronica certificata entro e non oltre il termine perentorio stabilito, con due modalità:

- domanda sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato; in tal caso, sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf;
- domanda con sottoscrizione autografa dell'interessato che può essere inviata anche in copia immagine, corredata obbligatoriamente di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; in tal caso, il sottoscrittore della domanda dichiara di impegnarsi a conservare gli originali dei documenti ed a presentarli il giorno di svolgimento della prova d'esame.

Le domande trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata e/o trasmesse oltre il termine perentorio di presentazione saranno escluse dalla procedura d'esame.
Nel caso di invio secondo le modalità di cui al punto 3. l'interessato **deve** provvedere ad indicare nello schema di domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullare la stessa e conservandone l'originale, che sarà consegnata al Servizio competente il giorno della convocazione alla 1^ prova d'esame.

La Provincia di Taranto non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata.

Le domande pervenute oltre il termine fissato dal presente Bando saranno prese in considerazione nella successiva Sessione d'esame.

I candidati portatori di handicap potranno specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame di cui all'art.5 comma2 del D.M. 17/2011 e s.m.. nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza.

Alla domanda, redatta con scrittura leggibile, deve essere allegata la seguente documentazione riprodotta in maniera chiara e leggibile:

- copia (fronte/retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con firma apposta in calce alla medesima;
- copia (fronte/retro) leggibile della patente di guida posseduta in corso di validità **dichiarata conforme all'originale**, ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000;
- Attestato **in originale** rilasciato dal soggetto attuatore al termine della frequenza al Corso di Formazione iniziale o di estensione propedeutico al tipo di esame che si vuole sostenere;
- originale dell'attestazione del pagamento di € 100,00=, somma da versare per diritti di segreteria, su c/c postale n.12380747 intestato a Provincia di Taranto – Servizio Tesoreria – indicando come causale del versamento "Esami per l'Abilitazione di Insegnante e/o Istruttore di Autoscuola". In nessun caso la somma verrà restituita.
- è gradita copia del titolo di studio posseduto se conseguito in Italia, al fine di facilitare i controlli.

Se ricorre il caso è obbligatorio presentare:

- idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero come richiamato al sopra indicato art.3;
- per i cittadini stranieri idonea documentazione attestante la regolarità della residenza/soggiorno in Italia.

ART.5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione agli esami, con la relativa documentazione allegata, sono istruite dall'Ufficio competente a sovraintendere all'effettuazione degli esami che valuta la regolarità e la completezza delle stesse. In caso di irregolarità sanabili, l'Ufficio può richiedere la regolarizzazione o l'integrazione alla domanda, assegnando al tal fine un termine perentorio, pena l'esclusione dall'esame.
Nell'ipotesi di cui sopra, la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini stabiliti, l'accertata insussistenza di uno o più requisiti, la documentazione mancante, insufficiente o errata ovvero l'omissione nella domanda dei dati essenziali ad identificare e/o rintracciare l'interessato non altrimenti desumibili nel contesto della domanda, comporta l'automatica esclusione dalla sessione d'esame con motivato provvedimento dirigenziale inviato all'interessato, ai sensi della Legge 241/90. Nel provvedimento sono espressamente indicate le autorità giurisdizionali per l'esperimento di eventuale ricorso.
L'Elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene formalizzato con Atto dirigenziale e l'Elenco degli ammessi viene pubblicato sul sito internet dell'Ente.

ART.6 – CALENDARIO ESAMI E MODALITÀ CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul portale della Provincia di Taranto escludendosi qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, rappresentando notifica ufficiale e convocazione.
L'articolazione temporale delle prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente recepita dal Regolamento Provinciale.
Il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento della prima prova, eventuali differimenti nonchè cambiamenti della sede o degli orari per le prove successive saranno effettuati **esclusivamente on-line con valore di notifica personale ai candidati,** almeno 20(venti) giorni prima della data prevista per la prima prova e almeno 5 (cinque) gg. prima per le prove successive, queste ultime salvo diversa indicazione della Commissione e fatta salva la disponibilità dell'Ufficio competente a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano. Resta inteso che ciascuna prova è propedeutica alla successiva.
La mancata presentazione alla prima prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia all'esame e comporterà l'automatica esclusione dalla procedura d'esame e la decadenza ad ogni effetto della domanda presentata. Tuttavia qualora l'assenza sia dovuta a circostanze comprovate, la Commissione riconvocherà, senza ulteriore preavviso, il candidato nella prima sessione utile. La comprovata assenza dovrà pervenire il giorno dell'esame presso la segreteria della Commissione.
La procedura di cui al precedente comma non è ripetibile. Pertanto l'assenza alla convocazione in seconda istanza comporta l'archiviazione della domanda.
Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame o di assenza ad una qualsiasi prova conseguente, il candidato non potrà continuare nelle prove e si procede alla archiviazione dell'istanza.
I candidati sono invitati, pertanto, a consultare periodicamente il sito per le informazioni relative al presente Bando.

ART.7 – PROGRAMMI D'ESAME E PROCEDURE DELLE PROVE

La composizione della Commissione è disciplinata dall'art.10 del vigente Regolamento come modificato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17 del 20.04.2017.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano, integro e leggibile in tutte le sue parti, ed in corso di validità.
Le materie, le prove e le modalità d'esame, le modalità di valutazione – ivi comprese le prove concernenti le fasi intermedie d'esame – sono quelle previste dal D.M. 17/2011 e sm..
Gli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di Insegnante di teoria sono riportati nell'**Allegato I)** – per l'abilitazione di Istruttore di guida nell'**Allegato II).**
Le prove d'esame si svolgono nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di concorsi pubblici, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto dal D.M. 17/2011 e dal presente Bando. Le indicazioni al corretto svolgimento sono precisate all'art.12 del vigente Regolamento.
L'esito delle prove mediante quiz, delle prove orali e delle prove di guida sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito estratto dal Verbale di Seduta d'esame e affisso presso l'aula d'esame e/o presso gli Uffici competenti. L'affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica agli interessati.
L'esito della seconda prova scritta prevista per gli esami di abilitazione degli insegnanti *sarà pubblicato sul sito web.*

I candidati già in possesso di abilitazione alla professione di insegnante di teoria o di istruttore di guida non sosterranno la prova a quiz; gli insegnanti saranno ammessi alla prova scritta e gli istruttori alla prova orale, secondo il calendario fissato dalla Commissione.

PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA (*art.3 D.M. 17/2011 – art.3 Regolamento Provinciale)*

Materie		*Allegato 1 al D.M. 17/2011 – Allegato 1 al Regolamento*
Prove	**1.** prova scritta	n.2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz complessivi) sulla base dei contenuti di cui al conseguimento delle patenti di guida A e B. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso più di due errori sul numero complessivo di 80 domande. Tempo massimo a disposizione 40 minuti.
	2. prova scritta	n. 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio non inferiore a 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti rispetto ad un massimo di 30. Tempo a disposizione da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ore come stabilito dalla Commissione.
	3. prova orale	Simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione per la verifica dell'abilità didattica. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
	4. prova orale	Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30.

PROVE PER ESTENSIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA - Abilitazione posseduta: Istruttore di guida *(art.3 e 10 comma 2 D.M. 17/2011 – art.7 comma 2 Regolamento Provinciale)*

Materie		*Allegato 1 al D.M. 17/2011 – Allegato 1 al Regolamento*
Prove	Prova scritta	n. 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio non inferiore a 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti rispetto ad un massimo di 30. Tempo a disposizione da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ore come stabilito dalla Commissione.
	1. prova orale	Simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione per la verifica dell'abilità didattica. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
	2. prova orale	Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30.

Per la prova scritta relativa alla trattazione dei 3 temi, onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di fogli ed una busta piccola completa di cartoncino su cui riportare le proprie generalità; dopo aver svolto i temi, il candidato porrà nella busta grande l'elaborato e la busta piccola contenente i dati anagrafici.

PROVE PER ISTRUTTORE DI GUIDA *(art.8 D.M. 17/2011 – art.6 Regolamento Provinciale)*

Per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione piena).**

Per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (**abilitazione limitata**)

Materie		*Allegato 2 al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento*
Prove	Prova scritta	n.2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz complessivi) sulla base dei contenuti di cui al conseguimento delle patenti di guida A e B. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso più di due errori sul numero complessivo di 80 domande. Tempo massimo a disposizione 40 minuti.
	Prova orale	Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30.
	1. prova pratica **2.** prova pratica **3.** prova pratica	Capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (art.5, comma 1, lett. **a)** D.M. 17/2011) Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B (art.5 comma 2, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011) Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D (art.5, comma 1, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011) Supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di almeno 18 punti su un massimo di 30. Il candidato al conseguimento dell'***abilitazione limitata***, supera la prova se ottiene per ciascuna prova un punteggio non inferiore a 5 su 10 e un punteggio complessivo di almeno 12 punti su un massimo di 20, per effetto del numero delle prove di guida.

PROVE PER ISTRUTTORE DI GUIDA (*art.8 comma 3 D.M. 17/2011 – art.6 comma 3 Regolamento Provinciale)*

Ai soli fini della dichiarazione di cui all'art.123, comma 5 Codice della Strada e s.m.i.

Materie		*Allegato 2 al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento*
Prove	Prova scritta	n.2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz complessivi) sulla base dei contenuti di cui al conseguimento delle patenti di guida A e B. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso più di due errori sul numero complessivo di 80 domande. Tempo massimo a disposizione 40 minuti.
	Prova orale	Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30.
		Non sosterranno la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale

PROVE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA - Abilitazione posseduta: Insegnante di teoria *(art.8 e 10 comma 1 D.M. 17/2011 – art.7 comma 1 Regolamento Provinciale)*

Materie		*Allegato 2 al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento*
Prove	Prova orale	Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30.
Prova pratica	Istruttori di tutte le categorie di patenti (**Abilitazione piena)**	Capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (art.5, comma 1, lett. **a)** D.M. 17/2011) Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B (art.5 comma 2, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011) Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D (art.5, comma 1, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011) Supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di almeno 18 punti su un massimo di 30.
	Istruttori di tutte le categorie di patenti con esclusione patenti ciclomotori e motocicli (**Abilitazione limitata**)	Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B (art.5 comma 2, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011) Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D (art.5, comma 1, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011) Supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di almeno 12 punti su un massimo di 20.
	Istruttori ai soli fini previsti all'art.123 comma 5 C.d.S. **(Abilitazione funzionale alla sola titolarità di autoscuola)**	Non sosterranno la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale

PROVE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA PER PATENTI DI CATEGORIA "A" (cicli e motocicli) – **Abilitazione posseduta: istruttore di guida limitato** *(artt.8 comma 2, lett. c1 e 10 comma 3 D.M. 17/2011 – art.7 comma 3 Regolamento Provinciale)*

Materie		*Allegato 2 lettera B al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento, relativamente alle lezioni di guida simulata su motociclo.*
Prove	Prova pratica	Capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (art.5, comma 1, lett. **a)** D.M. 17/2011) Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio minimo di 6 punti su 10.

Contestualmente alla convocazione alle prove d'esame verrà comunicato l'utilizzo del veicolo di categoria C+E ovvero di categoria D, a scelta della Commissione (art.8 punto 3 D.M. 17/2011).
I veicoli utilizzati per le prove pratiche devono essere idonei all'*uso scuola guida* e, ad eccezione del motociclo, muniti di doppi comandi, avere le caratteristiche riportate nell'**Allegato III),** essere in regola con le norme di circolazione e, a cura dell'esaminando e a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari il giorno dell'esame per lo svolgimento dell'esame stesso.
La disponibilità dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione resa dall'intestatario del veicolo (Autoscuola, Centro di Istruzione o Impresa di noleggio), che il candidato dovrà consegnare alla Commissione d'esame il giorno stesso della prova e prima del suo inizio.
I veicoli utilizzati devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle stesse.
Tale condizione deve essere dimostrata da idonea documentazione, pena esclusione dall'esame.

ART.8 – ESITI DELL'ESAME

L'elenco degli idonei al conseguimento degli Attestati, unitamente ai Verbali delle sedute, sottoscritti da tutti i componenti, verrà trasmesso al Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente per l'approvazione definitiva mediante apposita Determinazione conclusiva del procedimento, al fine del rilascio degli Attestati di abilitazione professionale.

Per il rilascio dell'Attestato il candidato idoneo dovrà presentare, a sessione d'esame conclusa, domanda in bollo, utilizzando l'apposita modulistica.

L'Attestato, anch'esso in bollo in unico originale, certifica l'abilitazione conseguita: **Insegnante di teoria, Istruttore di guida completo, Istruttore di guida di veicoli ad esclusione di cicli e motocicli, Istruttore in possesso di patenti speciali** *(abilitazione istruttore per apertura autoscuola).*

In caso di mancato superamento dell'esame, si provvederà alla restituzione dell'originale dell'Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, allegato alla domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art.71, comma 1 del DPR 445/2000 quanto dichiarato dai candidati potrebbe essere oggetto di verifica, anche dopo il rilascio dell'Attestato.

ART.9 – PUBBLICAZIONI

Il presente Bando e i Moduli di domanda di ammissione alla Sessione d'esame, appositamente predisposti, saranno inviati per maggiore diffusione e pubblicizzazione anche all'Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce Sezione di Taranto e alle Associazioni Nazionali di categoria.

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle disposizioni del D.M. 26 gennaio 2011 n.17 e s.m.i. recepite dal vigente Regolamento Provinciale.

ART.10 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

Al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa è consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Eventuali reclami o richieste di revisione delle prove, dovranno essere inoltrate alla Commissione esaminatrice entro 5 giorni dalla data di effettuazione della prova interessata.

ART.11 – RICORSI

Dal giorno della pubblicazione del presente Bando sul portale della Provincia di Taranto ovvero dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla Sessione d'esame nonché dal giorno della pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati risultati idonei, decorrono i termini di impugnativa previsti dalla legge.

ART.12 – TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS 196/2003 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che i dati dei candidati saranno utilizzati per la partecipazione al presente Bando. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Taranto, Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente al quale gli interessati possono sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del citato Decreto. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

ART.13 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Sul sito istituzionale della Provincia di Taranto (www.provincia.ta.it) nonché all'Albo Pretorio on-line – *Sezione Avvisi Pubblici* - verranno pubblicate le seguenti informazioni sul procedimento:

- Regolamento approvato con DCP n.75/2012 e successiva modifica con DCP n.17/2017 nell'apposita Sezione;
- Bando Pubblico completo degli allegati fino alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione;
- Diario e sede delle prove;
- Elenco ammessi;
- Elenco candidati idonei.

Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della Sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze come diversificate per tipologia, la verifica dei relativi requisiti e della documentazione, l'effettuazione di più prove d'esame (scritte, orali e pratiche) non materialmente eseguibili nelle stesse giornate, i termini del procedimento amministrativo decorrono dalla data di scadenza del presente Bando e si concluderanno nel termine di 120 giorni.
Referenti per il procedimento:
Dirigente Settore Pianificazione e Ambiente e Presidente della Commissione: Arch. Lorenzo NATILE
Responsabile del procedimento e Segretaria della Commissione: Rag. Lucia de PINTO
Per qualsiasi altra informazione in merito agli esami di cui al presente Avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria della Commissione d'esame presso la Provincia di Taranto ai seguenti recapiti: Tel. 099-4587284 -288 - e-mail: lucia.depinto@provincia.ta.it.

ALLEGATI:

- I - Argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di Insegnate di teoria;
- II – Argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di Istruttore di guida;
- III – Caratteristiche dei veicoli per le prove pratiche;
- B) – Domanda ammissione all'esame di Insegnante di teoria;
- C) – Domanda di ammissione all'esame di Istruttore di guida;
- C1) – Dichiarazione disponibilità veicoli.

IL DIRIGENTE
Settore Pianificazione e Ambiente
F.to Arch. Lorenzo NATILE*

***(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)**

ALLEGATO I

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **Insegnante di teoria** verte sulle seguenti materie

PROGRAMMA D'ESAME PER INSEGNANTE – PARTE TEORICA ORE 145
ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO, AMMINISTRATIVO E COMUNITARIO (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
ELEMENTI DI DIRITTO PENALE (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
PROCEDURE LEGALI IN CORSO DI INCIDENTE E ASSICURAZIONE; ILLECITO AMMINISTRATIVO
DEFINIZIONI, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE, ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE
DEFINIZIONE DEI VEICOLI, ELEMENTI STRUTTURALI DEI VEICOLI E LORO FUNZIONAMENTO
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
AUTOTRASPORTO DI PERSONE E DI COSE – ELEMENTI SULL'USO DEL CRONOTACHIGRAFO E SUL RALLENTATORE DI VELOCITÀ
TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE
CONDUCENTI E TITOLI ABILITATIVI ALLA GUIDA
NORME DI COMPORTAMENTO SULLE STRADE
ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE SANZIONI
ELEMENTI DI PEDAGOGIA E DI TECNICA DELLE COMUNICAZIONI
STATO PSICOFISICO DEI CONDUCENTI, TEMPO DI REAZIONE, ALCOOL, ECC.
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO
ELEMENTI DI FISICA
AUTOSCUOLE: NORMATIVA, RUOLO, INQUADRAMENTO INSEGNANTE

ALLEGATO II

LETTERA A

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **Istruttore di guida** verte sulle seguenti materie:

PROGRAMMA D'ESAME PER ISTRUTTORE - PARTE TEORICA ORE 80
DEFINIZIONE DEI VEICOLI, ELEMENTI STRUTTURALI DEI VEICOLI E LORO FUNZIONAMENTO
ELEMENTI DI FISICA
PECULIARITÀ DELLA GUIDA DEI DIVERSI TIPI DI VEICOLI. UTILIZZO DEI DIVERSI DISPOSITIVI
NORME DI COMPORTAMENTO SULLE STRADE
ELEMENTI DI PEDAGOGIA E DI TECNICA DELLE COMUNICAZIONI
STATO PSICOFISICO DEI CONDUCENTI, TEMPO DI REAZIONE, ALCOOL, ECC.
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO

LETTERA B

PARTE PRATICA (LEZIONI INDIVIDUALI):

1. ABILITAZIONE PER ISTRUTTORI – ART.5, Comma 1, Lettera E, Capoverso E1) (40 ORE)
   a) 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo
   b) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
   c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
   d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
   e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus

2. ABILITAZIONE PER ISTRUTTORI – ART.5, Comma 1, Lettera E, Capoverso E2) (32 ORE)
   a) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
   b) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
   c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
   d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MEZZI UTILIZZATI DURANTE L'ESAME

I mezzi sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

1. (cat.A): motociclo senza sidecar di cilindrata superiore o uguale a 600 cm3;
2. (cat.B): veicolo a quattro ruote con almeno quattro sportelli capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B;
3. (cat.C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'art. 6 comma 1, lettera c, capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
4. (cat.CE): autoarticolato o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'art.6, comma 1 lettera c, capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
5. (cat.D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.